



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 193

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 181 DEL 09-08-2018

**Oggetto: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 307 DEL 20/10/2017
AVENTE PER OGGETTO: "SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI
INUTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA ROMA (FG. 7 MAP.
15) - PROPRIETARI: FRONTONI ALVARO, GRIFI GIAMMARIO,
COMUNE DI CALDAROLA"**

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di agosto, il Sindaco GIUSEPPETTI Luca Maria

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 Tuel ([Testo unico degli enti locali](#)) riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

CHE a causa della crisi sismica iniziata in data 24 agosto 2016 numerosi edifici nel territorio comunale sono stati danneggiati;

DATO ATTO che in data 26 e 30 ottobre 2016 nuove scosse sismiche hanno colpito in modo considerevole il Comune di Caldarola;

CONSIDERATO che al fine di procedere ad una rapida valutazione delle situazioni di rischio i tecnici comunali, i tecnici incaricati dal Comune ed i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad effettuare sopralluoghi ai fini della verifica della pericolosità degli immobili;

CONSIDERATO che:

Frontoni Alvaro residente a CALDAROLA (MC) in Via Vasari, 11 (Cod. Fiscale FRNLVR51A18D564Y)

dopo l'evento sismico ha richiesto presso il Centro Operativo Comunale la verifica dello stato dei luoghi relativamente al proprio fabbricato (Rif. Prat. Edil. N° I-383-2016) ubicato in VIA ROMA, distinto catastalmente:

Foglio 7 part. n. 15;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai Tecnici incaricati dalla Protezione Civile alla compilazione delle schede FAST (Squadra FAST MR17, scheda n. 005 del 04/02/2017) a seguito del quale l'immobile è risultato "Edificio NON UTILIZZABILE" ed è stata emessa Ordinanza di inutilizzo dell'immobile ubicato in VIA ROMA, distinto catastalmente:

foglio n° 7, part. n° 15;

di proprietà:

Frontoni Alvaro residente a CALDAROLA (MC) in Via Vasari, 11 (Cod. Fiscale FRNLVR51A18D564Y)

Grifi Giammario residente a CALDAROLA (MC) in Via Roma, 46 (Cod. Fiscale GRFGMR34B28E783Y)

Comune di Caldarola con sede a CALDAROLA (MC) in Piazza Vittorio Emanuele, 13 (Cod. Fiscale 00217240431)

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 307 del 20/10/2017 avente per oggetto "SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI NON UTILIZZO DELL'EDIFICIO UBICATO IN VIA ROMA - Foglio 7 part. 15 con la quale è stato dichiarato ai proprietari ed occupanti il non utilizzo e lo sgombero dell'edificio;

TENUTO CONTO che la predetta ordinanza indicava il perdurare dell'inagibilità dell'immobile fino alla revoca del presente provvedimento da adottare a seguito di più approfondite verifiche tecniche circa le condizioni statiche o in seguito all'adozione di opportuni provvedimenti di recupero dell'immobile o di messa in sicurezza in modo da prevenire il pericolo di danni alle persone;

VISTO che i lavori di messa in sicurezza di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 103 (R.G. 251) del 13/07/2017 sono stati ultimati in data 10/10/2017, come da comunicazione del Direttore dei Lavori in pari data;

VISTO il giudizio del tecnico privatamente incaricato della compilazione della Scheda Aedes (Scheda AEDES prot. 15279 a firma Geom. Cerqua Claudio in data 21/11/2017) corrispondente a: "Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE - C", dalla quale emerge che la porzione di edificio inagibile è quella distinta catastalmente:

foglio n. 7, particella n. 15, sub. 6 (parte);

RITENUTO che siano venute meno le condizioni di inagibilità dell'immobile distinto catastalmente:

Foglio 7 part. n. 15, subb. n. 4, 5, 6 (parte), 7, 8, 9;

ORDINA

La **REVOCA** dell'Ordinanza n. 307 del 20/10/2017 limitatamente alle porzioni del fabbricato di seguito individuate:

Foglio 7 part. n. 15, subb. n. 4, 5, 6 (porzione), 7, 8, 9;
come meglio evidenziate nell'allegato al presente provvedimento

DISPONE INOLTRE

La presente dovrà essere notificata ai proprietari ed agli occupanti:

Frontoni Alvaro residente a CALDAROLA (MC) in Via Vasari, 11 (Cod. Fiscale FRNLVR51A18D564Y)

Grifi Giammario residente a CALDAROLA (MC) in Via Roma, 46 (Cod. Fiscale GRFGMR34B28E783Y)

Comune di Caldarola – PEC: comune.caldarola.mc@legalmail.it

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- Al Comando Polizia Municipale - PEC: vigili@pec.comune.caldarola.mc.it;
- Al Sig. Prefetto di Macerata - PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola - PEC: tmc30473@pec.carabinieri.it;
- Regione Carabinieri Forestale Marche - Stazione Di Camerino - PEC: fmc43271@pec.carabinieri.it;
- Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 - PEC: regione.marche.protciv@emarche.it;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata - PEC: com.macerata@cert.vigilfuoco.it

Avverso le ordinanze contingibili e urgenti, è, ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 2, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si avverte inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GIUSEPPETTI Luca Maria